



Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Economia e Finanza

Prot. 0297 Comunicazione  
Bilanci  
Legale  
Rapporti Internazionali

Roma, 6 agosto 2007

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**Proposta di direttiva in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta e indiretta ("Solvibilità II")**

Il 10 luglio 2007 la Commissione europea ha approvato una proposta di direttiva con cui codifica la vigente legislazione vita e danni e introduce il nuovo regime prudenziale Solvibilità II.

L'articolato rappresenta un Testo Unico della vigente legislazione vita e danni, razionalizzando la normativa comunitaria in materia assicurativa. La proposta, infatti, procede alla codificazione di 13 direttive (vita, danni, gruppi assicurativi, riassicurazione) ad esclusione delle direttive auto, conti annuali e fondi pensione.

Il testo, a cui è applicata la tecnica della "rifusione", con correzioni che tendono a migliorare e aggiornare la struttura, la redazione e la lettura delle direttive esistenti, non apportata alcuna modifica sostanziale (una novità riguarda l'estensione dell'esclusione dal campo di applicazione della proposta, oltre alle piccole mutue, alle compagnie che hanno una raccolta premi non superiore ai 5 milioni di euro) ad eccezione, naturalmente, dell'introduzione del nuovo regime di solvibilità.

Le nuove disposizioni, che seguono la c.d. procedura "*Lamfalussy*" a quattro livelli, concernono i principi generali del nuovo regime di vigilanza prudenziale; alla proposta seguiranno misure di attuazione ("*implementing measures*"), destinate a definire le caratteristiche di dettaglio del sistema.

Il testo presentato dalla Commissione europea è accompagnato, in coerenza con i

principi di “*better regulation*”, da una valutazione dell’impatto (“*Impact Assessment*”) che le nuove regole avranno su imprese di assicurazione, Autorità di vigilanza, prodotti e mercati assicurativi, consumatori e piccole e medie imprese.

Il nuovo regime Solvibilità II poggia su alcuni principi fondamentali:

- approccio “*principle-based*”;
- visione economica del bilancio;
- approccio prospettico e “*risk-oriented*”;
- prevalenza della sostanza sulla forma;
- materialità e proporzionalità;
- armonizzazione e convergenza delle pratiche di vigilanza.

E’ il caso di menzionare l’importanza assegnata al principio di proporzionalità, volto ad assicurare che il nuovo sistema non sia eccessivamente oneroso per le imprese di dimensione medio-piccola. Il principio si applica a tutte le disposizioni della proposta di direttiva ed è particolarmente rilevante per l’applicazione dei requisiti qualitativi e quantitativi di solvibilità e delle norme di vigilanza. Tale principio troverà ulteriore specificazione nelle disposizioni di attuazione.

Il futuro regime di vigilanza prudenziale, in analogia a quanto previsto da Basilea 2 per le banche, si articola su tre pilastri:

- un primo pilastro relativo ai requisiti finanziari;
- un secondo pilastro incentrato su requisiti di tipo qualitativo e sull’attività di vigilanza;
- un terzo pilastro dedicato all’informativa e alla “disciplina di mercato”.

Il primo pilastro, cui sono dedicati gli articoli da 73 a 132 della proposta di direttiva, comprende disposizioni relative a:

- i criteri di valutazione di attività e passività;
- la determinazione dei fondi propri e i criteri per la loro ammissibilità ai fini della copertura dei requisiti patrimoniali;
- il calcolo del *Solvency Capital Requirement* (SCR), con particolare riguardo a:
  - la struttura della formula standard;
  - le condizioni di utilizzo dei modelli interni;
- il calcolo del *Minimum Capital Requirement* (MCR);
- gli investimenti a copertura delle riserve tecniche e dell’SCR;
- il calcolo dei requisiti patrimoniali per i gruppi di imprese.

Sul fronte della valutazione di attività e passività, il principio è quello della valutazione economica, coerente con i valori espressi direttamente o indirettamente dal mercato.

Le riserve tecniche sono determinate come somma di una *best estimate* e di un *risk*

*margin*, calcolato quest'ultimo con il criterio del “*cost of capital*”, ossia in base al costo del capitale necessario per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati sino a scadenza.

Con apposite misure di attuazione saranno disciplinati aspetti quali i metodi per il calcolo della *best estimate* e del *risk margin*, la suddivisione per rami nel calcolo delle riserve, gli standard che l'impresa deve rispettare per garantire l'affidabilità dei dati utilizzati.

Per quanto concerne i fondi propri e la loro ammissibilità per la copertura dei requisiti patrimoniali, la proposta di direttiva prevede una classificazione articolata su tre livelli (“*tiers*”), sulla base di alcune caratteristiche fondamentali possedute dai vari elementi del patrimonio: il grado di subordinazione rispetto ai diritti degli assicurati, la capacità di assorbire le perdite in caso di liquidazione dell'impresa, il grado di disponibilità, la perpetuità o la durata protratta, l'assenza di costi e di obblighi di rimborso. Sono altresì previsti alcuni limiti volti a garantire che gli elementi patrimoniali ammissibili per la copertura del *Solvency* e del *Minimum Capital Requirement* siano di qualità elevata.

Il *Solvency Capital Requirement* è il principale requisito patrimoniale previsto dal nuovo regime: esso corrisponde al *Value at Risk* (VaR) dei fondi propri dell'impresa con riferimento a un livello di confidenza del 99,5% e a un orizzonte temporale di un anno. Il SCR dovrà coprire le perdite inattese e sarà calibrato in modo da considerare tutti i rischi quantificabili cui l'impresa è esposta.

Il *Solvency Capital Requirement* potrà essere calcolato tramite la formula standard, definita dalla normativa e comune a livello europeo, o tramite un modello interno adottato dalle singole imprese.

La proposta di Direttiva fornisce una descrizione delle componenti del SCR (“*risk-modules*”), ossia dei rischi che concorrono a determinarne l'ammontare, senza tuttavia che ne siano precisate le modalità di calcolo, che saranno oggetto delle misure di attuazione. I risultati del terzo Studio di Impatto Quantitativo (QIS3), svolto da aprile a giugno di quest'anno, saranno senza dubbio decisivi nel definire l'assetto finale della formula standard.

Le misure di attuazione dovranno prevedere – oltre alle modalità di calcolo e ai parametri da utilizzare per i singoli moduli di rischio – i casi in cui i parametri standard potranno essere sostituiti da parametri specifici dell'impresa e le semplificazioni di calcolo adottabili per certe categorie di rischio.

L'utilizzo di modelli interni, totali o parziali, ai fini del calcolo del SCR sarà subordinato all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. L'autorizzazione sarà concessa previa verifica del rispetto di alcune condizioni, fra le quali le seguenti:

- ampio utilizzo del modello, da parte dell’impresa, a fini di *risk management* e di allocazione del capitale economico;
- requisiti minimi di qualità statistica;
- calibrazione del modello in coerenza con il livello di protezione degli assicurati che il SCR vuole garantire;
- predisposizione, da parte dell’impresa, di un processo di validazione del modello;
- adeguata documentazione relativa alla struttura del modello.

Alle misure di attuazione sarà demandato il compito di fornire le disposizioni di dettaglio, in modo da assicurare un approccio armonizzato all’utilizzo dei modelli interni e da fornire alle imprese gli incentivi per una migliore valutazione dei rischi.

Il MCR rappresenta la soglia patrimoniale minima al di sotto della quale il livello di rischio diviene inaccettabile per gli assicurati. La proposta di direttiva prevede che esso sia calcolato in modo verificabile, chiaro e semplice; che sia calibrato al *Value-at-Risk* dei fondi propri dell’impresa con riferimento ad un livello di confidenza compreso fra l’80% e il 90% su un arco temporale annuale; che abbia una soglia minima pari a 1 milione di euro per l’assicurazione non vita e a 2 milioni di euro per l’assicurazione vita. La metodologia di calcolo del MCR, che sarà definita dalle “*implementing measures*”, è un aspetto tuttora oggetto di vivace dibattito in seno alle Autorità comunitarie; anche in questo caso, di primaria importanza saranno i risultati del QIS3. L’industria assicurativa europea, tramite il CEA, ha espresso il proprio favore nei confronti di una formula di calcolo che esprima il MCR come percentuale del SCR.

Sugli investimenti delle imprese, Solvibilità II recepisce il “*Prudent Person Principle*”, che stabilisce il rispetto di principi generali di sicurezza, liquidità, redditività, diversificazione del portafoglio, senza l’imposizione – salvo casi eccezionali e su basi comunque temporanee – di precisi limiti quantitativi agli attivi detenuti.

Benché la vigilanza sulle singole imprese (cosiddetta “*solo supervision*”) rimanga il pilastro su cui si fonda l’intero impianto normativo, Solvibilità II includerà numerose e rilevanti disposizioni sul fronte della vigilanza sui gruppi di imprese ( ad essa sono dedicati gli articoli da 219 a 277 della proposta di direttiva).

Di particolare importanza, per quanto riguarda i profili di primo pilastro, il riconoscimento dei benefici derivanti dalla diversificazione dei rischi nell’ambito del gruppo e la loro eventuale allocazione – entro certi limiti e con il rispetto di alcune condizioni – alle singole imprese appartenenti al gruppo.

Il secondo pilastro (disciplinato dagli articoli da 27 a 49 della proposta) è costituito, da

un lato, da norme che concernono la *governance*, il *risk management* e il controllo interno dell'impresa e, dall'altro, dalla disciplina delle attività, degli strumenti e dei poteri della vigilanza.

Sotto il primo profilo, è di particolare rilievo la previsione che l'impresa, nell'ambito del proprio sistema di *risk management*, effettui regolarmente una propria valutazione dei rischi e della posizione di solvibilità (nella terminologia del legislatore comunitario: "*Own Risk and Solvency Assessment - ORSA*").

Sotto il secondo profilo, importante è il potere, riconosciuto ai *supervisors*, di imporre alle imprese – in prefissate circostanze – requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto a quelli determinati con formula standard o modello interno ("*capital add-ons*").

Infine, con riguardo al terzo pilastro (cui sono dedicati gli articoli 35 e da 50 a 55 della proposta), oltre a una serie di disposizioni relative ai contenuti e alle modalità dell'informativa alla vigilanza, sono previsti obblighi informativi nei confronti del mercato, che toccheranno aspetti quali la *governance*, il *risk management*, la posizione di solvibilità, l'eventuale mancato rispetto dei requisiti patrimoniali.

La proposta di direttiva, una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, inizierà il consueto iter legislativo presso il Consiglio e il Parlamento Europeo, con l'auspicio della Commissione di concludere i lavori e far entrare in vigore il nuovo sistema nel 2012.

L'Associazione sta seguendo il lavori in corso a livello comunitario e nazionale sul progetto Solvibilità II tramite un apposito gruppo di lavoro e attraverso la partecipazione ai gruppi e ai Comitati istituiti dal CEA.

---

Rif.: Direzione Economia e Finanza – Bilanci Borsa  
Dott. Angelo Doni  
tel. 06 32688704 fax: 06 3230565  
angelo.doni@ania.it

Rif.: Direzione Economia e Finanza – Ufficio Documentazione  
Dott. Antonio Nicelli  
tel. 02 7764215 fax: 02 76021960  
antonio.nicelli@ania.it

IL RESPONSABILE  
D.Focarelli

### **Allegato**

Proposta di direttiva "Solvibilità II"